

16th
sine 3
3820
107 NOV. 2022

CENTRO ACCOGLIENZA MINORI

Verbale assemblea ordinaria del 17 ottobre 2022

Dati Anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	93059460233
Numero Rea	VERONA
P.I.	
Capitale Sociale Euro	0 i.v.
Forma Giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Registrazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Verona

16H 22L 003820 00AA

esente (cooperativa)

IL DIRETTORE

107 NOV. 2022

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 17 ottobre 2022

Aggi 17 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso la sede sociale in Verona, via Medoro n.92, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della organizzazione di volontariato denominata "CENTRO ACCOGLIENZA MINORI - ODV." per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1) Variazione dello Statuto Sociale per l'iscrizione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Sono presenti fisicamente 11 soci portatori a loro volta di 11 deleghe di soci, il tutto come risulta dal registro presenze allegato.

E' inoltre presente l'intero Consiglio Direttivo, con i suoi 5 membri, nelle persone di Molinarelli Alessandra, Montanari Renzo, Di Paolo Paola, Baroni Marcellino e Guarise Ilaria.

E' assente giustificato il Revisore Legale Rag. Achille Giona.

Assume la presidenza dell'assemblea Molinarelli Alessandra e, su proposta della stessa, l'assemblea nomina segretario Di Paolo Paola, che accetta.

Il Presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso per e-mail indirizzato a tutti i soci, la dichiara pertanto validamente costituita ed atta a deliberare.

Tutti i soci presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto in discussione, prende la parola Ilaria Guarise la quale ricorda che con comunicazione del 22 Settembre 2022, ai sensi dell'art. 31 comma 4 DM 106/2020, la Regione Veneto ha richiesto l'adeguamento dello Statuto dell'Associazione.

La Regione Veneto è infatti impegnata nella verifica della sussistenza dei requisiti ai fini del consolidamento dell'iscrizione di codesta associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito dell'istruttoria concernente lo statuto, la Regione ha rilevato che lo stesso non è conforme alle normative in materia (Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, le norme del Codice civile), relativamente all'articolo che prevede l'istituto della cooptazione. L'associazione deve regolarizzare la propria posizione effettuando la modifica statutaria e produrre pertanto il nuovo statuto e registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale indicazione della Regione Veneto, è proposta la modifica dell'articolo 13 comma

5 dello Statuto vigente:

versione precedente

5. I Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei predecessori.

versione modificata

5. I Consiglieri in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per la durata del mandato dei predecessori.

Dopo un'approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la modifica dell'articolo 13 comma 5 dello Statuto dell'Associazione Centro

Accoglienza Minori – Organizzazione di Volontariato come segue:

5. I Consiglieri in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per la durata del mandato dei predecessori.

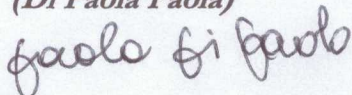
Si allega al presente verbale la versione integrale dello Statuto modificato.

Nessuno altro prende più la parola e pertanto il Presidente alle ore 22.00 dichiara conclusa

l'Assemblea previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

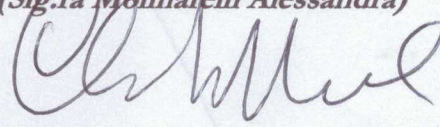
Il Segretario

(Di Paola Paola)



Il Presidente

(Sig.ra Molinarelli Alessandra)



STATUTO

Art.1 - Denominazione

1. E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**CENTRO ACCOGLIENZA MINORI - organizzazione di volontariato (ODV)**".
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art.2 - Sede e durata

1. L'organizzazione di volontariato ha sede in Verona, Via Medoro n.92. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Può istituire altrove sedi secondarie, succursali o filiali.
2. La durata dell'organizzazione è fissata fino al 31 Dicembre 2100. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art.3 - Natura e scopi

1. L'organizzazione di volontariato ha struttura democratica; non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità; non persegue fini politici o sindacali. L'organizzazione di volontariato si propone di svolgere attività in ambito sociale dirette immediatamente ed in via prevalente alla:
 - valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
 - assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
 - educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate, con particolare attenzione all'accoglienza e alla tutela di minori in difficoltà.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti sono:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Art.4 -Attività svolte

1. L'organizzazione di volontariato, al fine di conseguire gli scopi di solidarietà sociale e di interesse generale prefissati, svolge l'attività di assistenza sociale a favore di minori. In particolare:
 - a. svolge attività di appoggio educativo domiciliare per bambini e attività in centri diurni appositamente dedicati, in aree caratterizzate da una forte richiesta di supporto educativo alle famiglie in difficoltà;
 - b. offre un supporto educativo continuativo in strutture residenziali, ponendo particolare attenzione alle difficoltà d'integrazione ed inserimento sociale di minori qualora la famiglia non sia in grado di

provvedere alla crescita ed all'educazione del minore. La comunità familiare, laddove è possibile, si prefigge di mantenere vivi i legami familiari e di migliorare le relazioni tra il bambino e la sua famiglia d'origine in vista della riunificazione familiare.

2. L'organizzazione di volontariato realizza le proprie attività anche su concessione, in convenzione od in collaborazione con enti pubblici e privati, ed ogni altra forma di partecipazione ritenuta, di volta in volta, la più appropriata.
3. L'organizzazione di volontariato può altresì organizzare e svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo, con particolare riferimento alle attività che permettano l'esercizio delle funzioni previste dalle leggi statali e dalla Regione Veneto in materia di servizi di assistenza sociale a favore di minori compresa la gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di asili nido e infantili, centri culturali, centri sportivi e affini. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
4. L'organizzazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto. Al fine di conseguire gli scopi di solidarietà sociale prefissati può realizzare altre attività polivalenti e differenziate, sia in Italia che all'estero.

Art.5 - Risorse economiche

1. L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
2. L'organizzazione di volontariato può acquistare beni strumentali, siano essi mobili, mobili registrati od immobili, occorrenti per lo svolgimento della propria attività, ed accettare donazioni e lasciti testamentari.
3. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
4. E' vietato distribuire, anche in forma indiretta, tra gli aderenti avanzi di gestione, riserve, fondi e accantonamenti vari durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.6 - Risorse umane

1. L'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Pertanto ogni aderente dovrà prestare la propria opera gratuitamente.

Art.7 - Volontari: obblighi e diritti

1. Tutti i volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di volontariato senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita nemmeno dal beneficiario. Il volontario

può ottenere dall'organizzazione solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato.

2. Ogni volontario deve:
 - a) osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione propria del volontariato;
 - b) osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali viene a conoscenza nel corso del suo servizio.
3. I volontari aderenti dell'organizzazione secondo quanto previsto dall'Art.9 del presente Statuto, hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e il dovere di rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
4. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.8 - Operatori non volontari

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi della collaborazione di "obiettori di coscienza" o di altre persone impegnate in "servizio civile". L'organizzazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività che l'organizzazione di volontariato svolge.

Art.9 - Aderenti

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono aderenti le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti.
3. L'aderente deve innanzitutto conoscere, accettare ed impegnarsi a perseguire gli scopi dell'organizzazione di volontariato.
4. Si diventa aderenti mediante compilazione, sottoscrizione e consegna al Consiglio Direttivo del modulo di adesione e con il contestuale versamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. L'ammissione dell'aderente è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il diniego all'ammissione in qualità di socio deve essere motivato e giustificato. Il Consiglio Direttivo può valutare l'opportunità di rifiutare un modulo di adesione con giustificato motivo, dandone pronta comunicazione all'interessato, il quale potrà comunque appellarsi contro tale diniego sottoponendo le proprie ragioni agli aderenti nella prima assemblea ordinaria indetta. La decisione presa dagli aderenti sulla questione sottoposta sarà sovrana ed inappellabile. E' sempre fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria in caso di diniego.
6. Ogni aderente può recedere anticipatamente dall'organizzazione comunicando, con qualunque mezzo tracciabile, la sua volontà al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e non produce alcun diritto di ordine patrimoniale sulla quota annuale già versata. Il recedente non potrà chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote e dei contributi versati.
7. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio Direttivo può escludere l'aderente che:
 - non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto;
 - senza giustificato motivo non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'organizzazione di volontariato;
 - svolge attività contrastante con gli interessi dell'organizzazione di volontariato, la danneggia o tenta di danneggiarla materialmente o moralmente, fomenta dissidi o disordini di qualsiasi natura fra gli aderenti.

8. L'aderente inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata e/o altro mezzo idoneo tracciabile, a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo dopo un mese, sempre che l'aderente si mantenga inadempiente. L'aderente può essere escluso sentite le sue motivazioni e comunque fatto salvo il diritto di appellarsi in Assemblea. L'aderente contro la decisione consiliare può ricorrere al Collegio Arbitrale la cui decisione è definitiva.
9. Nel caso di decesso dell'aderente il rapporto non continuerà con gli eredi od i legatari, ancorché questi possiedano i requisiti per l'ammissione.
10. Gli altri diritti e gli obblighi di ciascun aderente sono uguali, in quanto applicabili, a quelli precedentemente previsti all'art. 7 per i volontari.
11. L'aderente si impegna a versare le quote associative stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e delle previsioni di spesa per il nuovo anno.

Art.10 - Esercizio amministrativo e bilancio

1. L'attività economico-finanziaria dell'organizzazione di volontariato si articola in esercizi amministrativi coincidenti con l'anno solare. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio non possono essere ripartiti tra gli aderenti neppure in forma indiretta e devono essere reimpiegati nella realizzazione dell'attività istituzionale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
3. Su iniziativa del Presidente, il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea, entro il mese di Aprile, il bilancio e la relazione relativa, nonché una relazione previsionale e sugli indirizzi programmatici dell'esercizio in corso; il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Dal bilancio devono risultare i beni dell'organizzazione di volontariato, le quote ed i contributi versati dagli aderenti e da terzi, nonché i lasciti.
5. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, qualora nominati, riferiranno parimenti all'Assemblea sia sui predetti documenti che sugli altri controlli effettuati.
6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.11 - Organizzazione

1. Gli organi dell'organizzazione di volontariato sono:
 - a) l'Assemblea degli aderenti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) l'Organo di controllo;
 - e) l'Organo di revisione.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.12 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è formata dagli aderenti quali risultano dall'apposito libro. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione non hanno diritto di voto.
2. L'aderente che non possa intervenire all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare da altro aderente che abbia diritto al voto e che non sia né

Consigliere né membro dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione. La delega deve essere scritta e deve essere menzionata nel verbale. Ogni aderente non può presentare più di altri due aderenti.

3. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate dal Presidente mediante avviso scritto agli aderenti e con indicazione del giorno, luogo ed ora di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è da recapitarsi agli aderenti almeno otto giorni liberi prima dell'assemblea, con qualunque tipo di modalità tracciabile.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per deliberare gli altri argomenti di competenza. L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo, lo reputi necessario, oppure quando almeno un decimo degli aderenti aventi diritto al voto ne faccia richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare, oppure su richiesta dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione.
5. Per quanto riguarda i quorum deliberativi, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti. Per quanto riguarda i quorum costitutivi si stabilisce che: in prima convocazione di assemblea sia ordinaria che straordinaria è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti (di persona o per delega). In seconda convocazione la costituzione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza (di persona o per delega) di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato e la devoluzione del fondo comune, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
7. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione del bilancio e delle relazioni annesse;
 - b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché la nomina dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
 - c) la fissazione delle quote associative e di eventuali contributi;
 - d) le deliberazioni su tutti gli argomenti attinenti alla gestione e/o riservati alla sua competenza delle leggi e/o dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice-Presidente, o in mancanza anche di questo da altro aderente designato dagli intervenuti. La funzione di segretario dell'Assemblea è svolta da persona nominata dall'Assemblea.
9. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto degli aderenti, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate su apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, se richiesto dagli aderenti, le loro dichiarazioni.

Art.13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti nel Libro degli aderenti in regola con il pagamento della quota annuale stabilita. Le modalità di elezione sono libere e verranno stabilite preliminarmente in Assemblea, prevedendo pertanto dalla modalità più formale della votazione segreta con successivo scrutinio, fino alla modalità di votazione per semplice acclamazione, e/o altra modalità che verrà ritenuta più idonea nel caso specifico. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano d'età.
2. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente.

Giuseppe Gib

Oldme

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque esercizi, sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.
4. Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio. In tal caso, la decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio.
5. I Consiglieri in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per la durata del mandato dei predecessori.
6. I Consiglieri prestano gratuitamente la loro opera: spetta loro soltanto il rimborso delle spese vive sostenute.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
8. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da tre componenti esso è validamente costituito alla presenza di tutti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
9. I Consiglieri sono responsabili verso l'organizzazione di volontariato secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto risultare il proprio dissenso facendolo trascrivere a verbale.
10. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per Legge o Statuto è riservato all'Assemblea.
11. Il Consiglio Direttivo verbalizza le proprie decisioni su apposito Libro, sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario.

Art.14 - Presidente e Vice Presidente

1. Sono compiti del Presidente:
- rappresentare legalmente l'organizzazione di volontariato nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
 - curare l'esecuzione delle delibere degli organi dell'organizzazione di volontariato, debitamente trascritte negli appositi libri;
 - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
 - gestire l'amministrazione economico-finanziaria, anche attraverso incarichi a persone esterne l'organizzazione, rendendo conto periodicamente al Consiglio Direttivo;
 - preparare i conti consuntivi e preventivi di bilancio, che il Consiglio Direttivo sottoporrà poi alla delibera assembleare degli aderenti;
 - coordinare la vita dell'organizzazione di volontariato a tutti i livelli;
 - firmare gli atti ufficiali;
 - firmare l'apertura di rapporti bancari con gli istituti di credito e rilasciare eventuali deleghe operative a terzi appositamente individuati.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nei riguardi dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.15 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art.16 - Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
L'Organo di revisione può essere nominato anche in mancanza di tali presupposti di legge, su decisione presa dall'Assemblea degli aderenti, per esigenze tecnico-operative o per altre esigenze idonee ed opportune per l'associazione.
L'Organo di revisione dura in carica per tre esercizi consecutivi ed è rieleggibile.
2. Egli presta gratuitamente la propria opera; gli spetta soltanto il rimborso delle spese vive sostenute.
3. L'Organo di revisione esercita la sua funzione con il fine di tutelare la pubblica fiducia nei comportamenti altruistici dell'associazione.
Egli controlla la corretta tenuta della contabilità e la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie a cui l'ente è sottoposto.
Al termine dell'esercizio sociale, predispone la sua relazione di accompagnamento al bilancio.
Partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie degli aderenti.
Partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.17 Collegio Arbitrale

1. Gli aderenti sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la soluzione di eventuali controversie tra aderenti ed organizzazione di volontariato od altri aderenti, oppure tra organi dell'organizzazione di volontariato.
2. Il Collegio Arbitrale si costituisce in occasione di controversie ed è costituito da tre membri: uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo nominato dai due arbitri già designati oppure in caso di disaccordo dal Pretore di Verona.
3. La decisione del Collegio Arbitrale è vincolante per le parti.

Art.18 - Scioglimento

1. L'organizzazione di volontariato s'intende sciolta di diritto nei casi e con le modalità previste dalla Legge.
2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento, deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.19 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

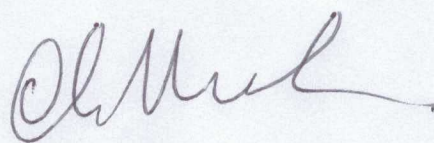
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art.20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le leggi dello Stato e della Regione Veneto.

Art. 21 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Nel caso in cui, su richiesta delle autorità competenti, esclusivamente per la finalità di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore o di adeguamento normativo, fossero necessarie ulteriori modifiche obbligatorie allo Statuto, il Consiglio Direttivo potrà effettuare tali modifiche con apposita delibera.


fabio di paolo